



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 4330/2021 R.G. e vertente

T R A

PASQUALE PALUMBO, nato a Gallo Matese il 20.06.1946, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Petrone;

- ricorrente -

E

INPS, in persona de legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli ed Erminio Capasso;

- resistente -

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15.07.21 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1890/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, nella persona della dott.ssa Caroppoli, con il quale gli veniva ingiunto di pagare: *“euro 3.6697,89, oltre accessori come per legge, dal dovuto sino al saldo”*.

A sostegno dell'opposizione, premetteva che l'INPS agiva nei suoi confronti, quale soggetto surrogato ex art. 2 L. 297/82, Fondo di Garanzia, per il recupero delle somme erogate (il 13.05.2015 e 03.07.2015), ai sigg. Orsi Raffaele (euro 2.389,73 lordi a titolo di ultime tre mensilità), Di Baggio Alessio (euro 13.273,41 lordi a titolo di TFR) e Di Pasquale Angiolino (euro 21.034,74 a titolo di TFR), tutti dipendenti della Ditta individuale Pasquale Palumbo, poi cessata.

Eccepiva, a supporto delle proprie ragioni, il decorso del termine di prescrizione quinquennale per conseguire, a carico del Fondo di Garanzia, la liquidazione del TFR ex art.

2948 comma 5, nonché la prescrizione annuale per ciò che attiene l'esercizio del diritto alla liquidazione delle ultime tre mensilità richiamando, al riguardo, l'art. 2 comma 5 del D.lgs. n. 80/92.

Si costituiva in giudizio l'INPS deducendo l'applicazione del termine decennale di prescrizione ex art. 2953 cc, sia per la richiesta relativa al TFR che per quella relativa alle ultime mensilità, alla stregua dei decreti ingiuntivi richiesti dai lavoratori nei confronti del datore di lavoro, seguiti da atti di precetto e pignoramenti. Rilevava, in virtù del pagamento e delle quietanze emesse nel 2015, di esser subentrato, ex art. 1203 c.c., nel medesimo rapporto obbligatorio e nei medesimi diritti dei lavoratori con utilizzo del regime prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., per effetto dei titoli esecutivi azionati dai lavoratori nei confronti dell'opponente, non assoggettabile a procedura concorsuale. Deduceva, inoltre, la natura previdenziale e non retributiva dei diritti rivendicati assumendo - quanto al diritto al TFR chiesto al Fondo di Garanzia INPS - che esso maturasse non dalla cessazione del rapporto di lavoro, come nella ipotesi di TFR chiesto al datore di lavoro, ma dall'accertamento della insolvenza del datore di lavoro, se non assoggettabile a procedura concorsuale, ovvero dalla ammissione allo stato passivo nel caso di datore di lavoro fallito; evidenziava, altresì, che trattandosi di diritto di natura previdenziale soggetto ad obbligo di domanda amministrativa all'INPS, esso era soggetto a decadenza e a prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.c., così come parimenti le ultime mensilità confluite nel Fondo. Dedotta la prescrizione decennale dell'azione di recupero, precisava infine che la stessa iniziava a decorrere ex art. 2935 c.c. dall'avvenuto pagamento ai dipendenti di quanto loro spettante (pagamenti quietanzati del maggio 2015 e del luglio 2015) idoneamente interrotta con diffida del 22.03.2021, regolarmente ritirata, e prima ancora con diffida del 28.09.2015 e del 24.04.2016. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento della spiegata opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto; vinte le spese anche ex art. 96 c.p.c.

La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, e viene decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione.

ITER PROCESSUALE

Prima di procedere all'analisi del merito, occorre preliminarmente, rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 16.07.2021, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 08.05.23, poi sostituita con il deposito di note scritte; rispetto a quest'ultima, il procuratore di parte opposta formulava istanza di anticipazione dell'udienza con contestuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che veniva rigettata dal precedente Magistrato con ordinanza del

26.11.21. La causa all'esito dell'udienza cartolare del 08.05.23 veniva rinviata due volte prima di esser riassegnata sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25.

Il ricorso non merita accoglimento.

MERITO - PRESCRIZIONE

Parte opponente, invero, a mezzo del libello introduttivo non muove contestazioni in ordine all'entità del credito e all'effettuazione del pagamento da parte dell'INPS ai tre lavoratori indicati. Tali elementi, ad ogni buon conto, risultano dalla produzione allegata al fascicolo monitorio.

L'intento attoreo, a mezzo del ricorso in opposizione, è esclusivamente quello di accertare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'INPS a recuperare dal datore di lavoro quanto pagato ai lavoratori a carico del Fondo di Garanzia.

Va, allora, rilevato nella presente sede, che alcuna prescrizione è decorsa nel caso che ci occupa.

Invero, sono versati in atti i decreti ingiuntivi ottenuti dai tre lavoratori (Orsi, Di Baggio e Di Pasquale), notificati al datore di lavoro negli anni 2008 e 2009 e mai opposti (dichiarati esecutivi dal Tribunale di Santa Maria C.V.). Sono, altresì, allegate alla produzione dell'INPS copie degli atti di precetto e dei tentativi di pignoramento notificati dai tre lavoratori all'opponente (anno 2014), utili ad interrompere la prescrizione.

Sono, inoltre, documentate le diffide inviate dall'INPS in data 28.09.2015, 24.04.2016 e 22.03.2021. Tutta la documentazione menzionata non è mai stata oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, e comunque è pienamente probante ed idonea a ritenere utilmente ed efficacemente interrotto il decorso del termine di prescrizione.

Nel caso di specie, conviene premettere che secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione, condiviso dal Tribunale in quanto fedele al dettato normativo, *“ai sensi dell'art.2, co.7 l. n.297/82, il Fondo di garanzia, una volta che abbia corrisposto al lavoratore il t.f.r., è surrogato, ai sensi degli artt.2751 bis e 2776 c.c. L'azione dell'Inps va allora qualificata come azione di surroga legale (art.1203 c.c.), la quale si estende anche agli accessori, ovvero in questo caso ai privilegi, secondo regola generale dell'art.1204 c.c. L'azione di surroga, a differenza dell'azione di regresso, non si configura come diritto nuovo, ma implica successione nello stesso diritto vantato dal soggetto che ha ricevuto il pagamento (v. da ultimo Cass. S.U. n.21514/22, in motivazione), ovvero lo stesso diritto che la lavoratrice vantava nei confronti del datore di lavoro a titolo di t.f.r. La qualificazione in termini di surrogazione legale dell'azione in questione non mette in discussione il principio più volte affermato da questa Corte per cui il rapporto che si instaura tra lavoratore e Inps avente ad oggetto la prestazione dovuta dal Fondo di garanzia per il t.f.r. ha natura previdenziale inerendo a un diritto autonomo del lavoratore, distinto dal suo diritto di credito nei confronti del datore (Cass.29519/22 Cass.1861/22 tra le tante). Nel caso di specie, la surroga*

è tale rispetto al diverso rapporto obbligatorio che si instaura tra Inps e datore una volta che il primo abbia pagato la prestazione previdenziale al lavoratore. Tale diverso rapporto può poggiare sul diritto del lavoratore verso il datore, diritto trasmesso all'Inps in seguito al pagamento, secondo il meccanismo della surrogazione legale (art.1203 c.c.). Nello stesso senso, si afferma costantemente (Cass.29219/19, Cass.3296/18 tra le tante) che l'Inail è surrogato ex art.1916 c.c. nel diritto del lavoratore danneggiato verso il responsabile civile, estraneo al rapporto assicurativo, una volta che abbia pagato al danneggiato/assicurato la prestazione previdenziale oggetto del rapporto previdenziale. Qualificata in termini di surrogazione l'azione esperita dall'Inps ai sensi dell'art.2, co.7 l. n.297/82, va aggiunto che la surrogazione, diversamente dal regresso, è soggetta non a prescrizione decennale, ma allo stesso termine di prescrizione cui è soggetto il diritto oggetto di surroga (Cass.4347/09, Cass.17157/02). Nel caso di specie, la prescrizione del diritto della lavoratrice al pagamento del t.f.r. verso il lavoratore era quinquennale ai sensi dell'art.2948 n.5 c.c. Tuttavia, occorre anche considerare che, ai sensi dell'art.2953 c.c., la prescrizione del diritto del lavoratore diviene decennale ove il diritto sia stato accertato da una sentenza passata in giudicato che condanni il datore" (Cass. n. 32178/2024).

Ebbene, nel caso oggetto di causa, il diritto dei lavoratori era oggetto di decreto ingiuntivo non opposto, indi soggetto a termine di prescrizione decennale, mai utilmente decorso, per come già innanzi evidenziato.

Si rileva, in ogni caso, che nemmeno potrebbe dirsi decorso il termine quinquennale alla luce dei numerosi e reiterati atti interruttivi poc'anzi indicati.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

SPESE DI LITE

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nella misura dei valori minimi, tenuto conto della semplicità della controversia ma del valore complessivo della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 1) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Francesca Stefanelli